



**Occhio**

**all'errore!!!**

imposte dirette

**imposte indirette**

imposte locali

iva

privacy

riscossione

sicurezza sul lavoro



**l'imposta di bollo sui cedolini  
paga dei parasubordinati**

**24 Ottobre 2013**

**di Massimiliano De Bonis**

## Casistica interessata

### Gestione di lavoratori parasubordinati.

Nel Codice Civile trovano specifica definizione, nonché un ben delineato ambito applicativo, due fattispecie lavorative; quella del lavoro subordinato (di cui all'art. 1094) e quella del contratto d'opera o di lavoro autonomo (di cui all'art. 2222).

La tipizzazione del c.d. "lavoro parasubordinato", è invece frutto di una classificazione mutuata dalla giurisprudenza e dal legislatore tributario (allorquando operò la previsione dei redditi di cui all'art. 49 D.P.R. 597/73), ma introdotta di fatto nella normativa del lavoro, soltanto ad opera del D.Lgs. 276/2003 (Riforma Biagi).

Tuttavia, ancor prima dell'introduzione del "Decreto Biagi" entrato in vigore nell'Ottobre del 2003, alcuni provvedimenti di carattere fiscale, previdenziale ed assicurativo, hanno equiparato la gestione operativa del lavoro parasubordinato a quella del lavoratore dipendente.

Dal Gennaio 2001 è stata riconosciuta l'opportunità di ricorrere a tale tipologia contrattuale anche con riferimento alle mansioni di carattere prettamente manuale (e quindi non più limitata a funzioni squisitamente "intellettuali"), purché caratterizzate dalla continuità e dall'assenza di un vincolo di subordinazione.

Tale "apertura" ha esteso notevolmente gli ambiti applicativi di tale tipologia contrattuale, prima limitata a casistiche più racchiuse (si faceva riferimento alle funzioni di amministratore di società, di componenti dei collegi, agli amministratori di condominio, ai collaboratori di giornali e riviste ecc...).

Con uguale decorrenza (Gennaio 2001), inoltre, i redditi conseguiti da tali tipologie di lavoratori sono stati parificati, ai fini del trattamento fiscale, ai redditi di lavoro dipendente.

La legislazione sociale invece aveva già, ad opera del D.Lgs. 38/2000, attratto queste tipologie lavorative nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, facendo insorgere, di conseguenza, l'obbligo di iscrizione dei soggetti assicurati nei libri obbligatori in materia di lavoro (libro matricola, libro paga).

Per l'effetto combinato di tutti questi provvedimenti pertanto, dal 1 gennaio 2001, il committente di collaborazioni coordinate e continuative, si è visto costretto ad abbandonare quella più snella gestione amministrativa del lavoratore realizzata con ricevute "non I.v.a." e certificazioni annuali delle ritenute effettuate...



*Dott. Ponzio Pilato*  
Via della Giudea n.38  
00100 ROMA

Spett.le Soc.  
**WASHING HAND Srl**  
Via Crucis 10  
00100 ROMA

Compenso relativo alla funzione di  
Amministratore unico, relativo al periodo:

Novembre 2000	Lire	1.700.000
- ritenuta di acconto 19%	Lire	323.000
	Lire	1.377.000

Roma, 6 dicembre 2000

...dovendo viceversa adottare una più completa gestione di adempimenti del lavoro (cedolino, Cud, liquidazione e denunce periodiche agli enti di previdenza e di assicurazione sociale).

WASHING HAND Srl  
VIA CRUCIS 10  
00100 ROMA

07088820639 068021798/97 5103654560/00

GIUGNO 2001  
PILATO PONZIO P1TPNZ40M10B759X 4

COLLABORAZIONE COORD. CONTIN.

DESCRIZIONE	IMPORTO	IRPEF	IRPEF RITENUTA	IRPEF RITENUTA
COMPENSO LORDO MENSILE	1.700.000			1.700.000
I.N.P.S. GEST.SEPARATA IMPONIBILE	1.700.000		56.667	
I.N.A.I.L. IMPONIBILE (minimale)	1.781.833		6.058	
IMPONIB. 1.637.275 - IRPEF LORDA 292.970				
DETR. DIP. 86.301 - DETR. CONIUGE 88.129			118.540	
				181.265
				1.700.000
		265		1.519.000

CTR INPS GEST.SEPARATA C/AZIENDA 113.334 / CTR INAIL C/AZIENDA 18.174

Questa assimilazione ha indotto a ritenere **erroneamente** che, al pari dei cedolini dei lavoratori dipendenti, anche quelli relativi ai lavoratori parasubordinati fossero esentati dall'imposta di bollo.

Viceversa, la tariffa sull'imposta di bollo, al punto 26 della Tabella allegato B) al D.P.R. 642/1972, fa esplicito riferimento alle "quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relative a rapporti di **lavoro subordinato**".

L'esenzione pertanto opera esclusivamente con riferimento alle copie del contratto di lavoro, ma non alle **ricevute/quietanze**, come peraltro ribadito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.36/E del 5/2/2002.

E' opportuno sottolineare tuttavia, che non è l'emissione in sé del cedolino (o la riproduzione di copia del Libro unico) a far sorgere l'obbligo tributario, ma la quietanza dell'importo erogato (usualmente copia del cedolino controfirmato dal percettore) qualora l'importo sia superiore ad euro 77,47.



Rappresenta pertanto un ulteriore errore frequente, l'addebito del controvalore al collaboratore (talvolta effettuato con detrazione operata direttamente nel cedolino), trattandosi di imposta che deve gravare sul committente.

**Massimiliano De Bonis**